

ISCRIZIONE nella LISTA di LEVA

Il Sindaco

a norma dell'art. 34 del D.P.R. 14-2-1964, n. 237

rende noto

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano

legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 237/1964;

b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;

c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omissi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

ART. 35 - D.P.R. 237/1964

Domicilio legale. - Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- 1) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- 2) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvoché giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- 3) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- 4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- 5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
- 6) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

Il 8 gennaio 1964.

Maggiori
ADDIZIONALE
MILITARE



IL SINDACO

Antonio Ruffo